Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 78 del 26 Novembre 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimette in allegato: il Comunicato Ufficiale nr.152/AA del 19 novembre 2019 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico dei Sigg. GREGORIO SPOSATO, SAVERIO VANAGELI, NICOLA MARUCA all'epoca dei fatti rispettivamente allenatore dilettante, Dirigente, Presidente della Società ASD Nuova Calimera , e la SOCIETÀ ASD NUOVA CALIMERA.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 novembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.10 della Società A.S.D.PRAIATORTORA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (squalifica calciatore GABRIELE Giovanni fino al 18.12.2019, inibizione dirigente CUNSOLO Vincenzo fino al 13.11.2024, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il difensore della Società reclamante;

RILEVA

dal rapporto arbitrale, emerge che al termine della gara Praiatortora - Rossanese, il dirigente addetto all'arbitro della società Praiatortora, sig. Cunsolo Vincenzo, si avvicinava all'assistente dell'arbitro, profferendo frasi minacciose ed offensive, colpendo lo stesso assistente prima al ginocchio con un calcio, e dopo l'intervento di altri dirigenti della stessa società, colpiva con una manata il volto e la spalla dell'assistente del direttore di gara.
Il suddetto dirigente, mentre l'assistente arbitrale si accingeva ad abbandonare l'impianto sportivo, lo aspettava vicino la macchina e continuava a profferire frasi minacciose.
L'assistente arbitrale dopo essere rientrato in sede si recava presso il Pronto Soccorso dove gli venivano diagnosticati traumi al ginocchio destro, spalla e guancia guaribili in un giorno.
Sempre dal rapporto arbitrale, emerge che il calciatore Gabriele Giovanni al 40' del secondo tempo teneva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara e di un suo assistente.
il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, ha inflitto al sig. Cunsolo Vincenzo l'inibizione fino al 13.11.2024, nonché ha squalificato il calciatore Gabriele Giovanni fino al 18.12.2019.
Avverso tale decisione la società Praiatortora ha proposto reclamo deducendo che nessuna condotta violenta è stata posta in essere dal dirigente Cunsolo, il quale ha solo protestato vivacemente avverso una decisione arbitrale, ed

avvicinandosi all'assistente di gara lo afferrava per una spalla solo con lo scopo di indirizzare il braccio con la bandierina verso il centro del campo, per convalidare una marcatura.
In ordine alla posizione del calciatore Gabriele Giovanni, lo stesso avrebbe solo protestato vivacemente avverso la decisione dell'arbitro di annullare una marcatura.
Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al dirigente Cunsolo Vincenzo possa essere sicuramente qualificato come condotta violenta, che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività (art. 35 C.G.S.).
Tuttavia, stante la sussistenza di un referto medico da cui si evince una conseguenza lesiva di lievissima entità, appare riconducibile a giustizia ridurre la durata dell'inibizione a quella minima prevista dall'art. 35.5 CGS, cioè due anni.
In ordine al comportamento addebitato al calciatore Giovanni Gabriele, questa Corte ritiene che lo stesso possa essere riqualificato come gravemente irriguardoso.

P.Q.M.

in riforma della decisione impugnata:
riduce la squalifica inflitta al calciatore Giovanni GABRIELE fino al 6.12.2019;
riduce l'inibizione al sig. Vincenzo CUNSOLO fino al 13.11.2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative ai sensi dell'art. 35 C.G.S.;
dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.11 della Società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2019 (ammenda € 150,00, squalifica calciatore ORLANDO Emanuele per SEI gare effettive, squalifica calciatore PETRONIO Antonino per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il difensore e il presidente della Società reclamante;

RILEVA

dal rapporto arbitrale, emerge che al termine della gara San Gaetano Catanoso – Pol. Bovese Onlus, il calciatore Petronio Antonino si sarebbe avvicinato al direttore di gara con aria minacciosa e irriguardosa, rivolgendogli frasi minacciose ed offensive, ed all'arrivo negli spogliatoi, avrebbe tentato di aggredire il direttore di gara, trattenuto, però, dai compagni di squadra.
Sempre nei pressi degli spogliatoi, il sig. Orlando Emanuele colpiva ai piedi il direttore di gara, facendogli lo sgambetto, ridendo in segno denigratorio.
il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, ha inflitto al sig. Petronio Antonino la squalifica per cinque gare effettive, al sig. Orlando Emanuele la squalifica per sei gare effettive ed alla società una ammenda di € 150,00 per comportamento offensivo e minaccioso da parte dei sostenitori della Polisportiva Bovese.
Avverso tale decisione la società Pol. Bovese Onlus ha proposto reclamo deducendo che la ricostruzione del direttore di gara sarebbe frutto di nervosismo, presenterebbe delle incongruenze in ordine alla tempistica dei fatti addebitati ai due calciatori, ed ha chiesto, pertanto, l'annullamento delle sanzioni inflitte, o, in subordine, una riduzione delle stesse.
Preliminarmente questa Corte rigetta la richiesta istruttoria avanzata dalla società reclamante, in quanto la prova testimoniale richiesta è irrilevante ai fini del decidere.
Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Petronio possa essere considerato pacifico, stante anche l'assenza di una specifica contestazione da parte della società reclamante, per cui il ricorso deve essere rigettato sul punto.
In ordine al comportamento addebitato al calciatore Orlando Emanuele, invece, questa Corte ritiene che lo stesso possa essere riqualificato come gravemente irriguardoso, e sanzionato per come previsto dall'art. 36 CGS, con la squalifica per quattro giornate effettive.
L'ammenda irrogata alla società per i comportamenti imputabili ai propri tifosi appare congrua.

P.Q.M.

in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore ORLANDO Emanuele a QUATTRO (4) giornate effettive di gara;
conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1473 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Gregorio SPOSARO, Saverio VANAGELI, Nicola MARUCA e della società ASD NUOVA CALIMERA avente ad oggetto la seguente condotta:

  GREGORIO SPOSARO, allenatore dilettante - codice 123.488 - abilitato F.I.G.C e tesserato per la s.s. 2018/2019 a favore della società A.S.D. Nuova Calimera, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lett. E, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Nuova Calimera al sig. Vangeli Saverio, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, fungendo in tali occasioni da prestanome a favore dello stesso;

  SAVERIO VANAGELI, tesserato in qualità di Dirigente della società A.S.D. Nuova Calimera, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto scientemente e consapevolmente pur non avendone titolo in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, l'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Nuova Calimera partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C. R. Calabria, utilizzando a tal fine la funzione di "prestanome" del tecnico abilitato sig. Sposaro Gregorio;

  NICOLA MARUCA, Presidente della società A.S.D. Nuova Calimera all'epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D nonché dell'art. 23 delle NOIF per aver consentito al sig. Vangeli Saverio, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico di svolgere di fatto, nella s.s. 2018/2019 l'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della propria società partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Calabria con il consapevole ausilio del "prestanome" sig. Sposaro Gregorio,

  ASD NUOVA CALIMERA, per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti in quanto società alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gregorio SPOSARO, Saverio VANAGELI e Nicola MARUCA in proprio e, nella qualità di Presidente, per conto della società ASD NUOVA CALIMERA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gregorio SPOSARO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Saverio VANGELI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MARUCA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA CALIMERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina